

FOCUS ON

D.LGS. 231/2001 E REATI FISCALI: LE NOVITA' DEL D.L. 124/2019

Analisi dei nuovi reati-presupposto di natura tributaria introdotti dal cd. "Decreto fiscale": sanzioni, conseguenze, prevenzione.

D.LGS. N. 231/2001 E REATI FISCALI: LE NOVITA' DEL D.L. 124/2019

1. Con D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. "decreto fiscale") – ed in attesa di sua conversione - il governo ha previsto un forte inasprimento sanzionatorio per l'illecito penal-tributario, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

La novità di maggior rilievo del testo approvato in Consiglio dei Ministri è costituita, infatti, dall'imminente introduzione del reato previsto all'art. 2, d.lgs. 74/2000 nell'ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Da tempo atteso, si tratta di un innesto che – anticipando quello ora previsto dalla delega contenuta nella cd. legge di delegazione europea 2018 (l. 4.10.2019, n. 117) in materia di maxi frodi IVA in attuazione della Direttiva 1371/2017 (già scaduta al 6 luglio 2019) da attuarsi entro febbraio 2020 – indubbiamente colma, sia pur solo in parte, un vuoto inspiegabile.

La modifica del D.Lgs. n. 231/2001, che diventerà operativa solo con la conversione del Decreto, prevede l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), secondo il quale "1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

La norma richiamata (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) prevede che "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

2. Non appena la norma diventerà operativa (il D.L. dovrà essere convertito entro 60 gg.), sarà necessario inserire nella mappatura tale nuova fattispecie, oltre a valutare i presidi esistenti. Come segnalato fin dai primi commenti, "la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento".

Si segnala peraltro che il decreto legislativo 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa"), già prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ad un numero di soggetti addirittura maggiore rispetto a coloro che hanno introdotto i Modelli 231. Senza che sia necessario adottare un assetto amministrativo-contabile ulteriore o nuovo, dovrebbe essere adottata qualche funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore, ma sempre nell'ambito dello stesso assetto amministrativo - contabile.

3. Va segnalato peraltro che fra i recentissimi Atti della Camera dei Deputati, il testo di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. "decreto fiscale") all'art. 39 prevede l'inserimento di 4 ulteriori ipotesi di reati fiscali (ossia quelli previsti dagli artt. 3, 8, 10 e 11 D.Lqs. n. 74/2000).

Ecco lo stralcio del Dossier parlamentare del 3/12/2019:



In particolare, il decreto-legge inserisce l'articolo 25-quinquiesdecies nel catalogo dei reati che, in base al decreto legislativo n. 231/2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La previsione originaria del decreto-legge - che prevede sanzioni amministrative solo a fronte della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - è stata integrata nel corso dell'esame in sede referente, prevedendo nell'AC. 2220-A a carico dell'ente le seguenti sanzioni amministrative.

Reato (d.lgs. n. 74/2000)	Sanzioni interdittive + sanzione amministrativa pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, co. 1)	Fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenza mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, co. 2-bis, introdotto dal DL)	Fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, co. 1)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, co. 2-bis)	Fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Fino a 400 quote

Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (comma 2).

Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- · il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

189

Avv. PhD Antonio F. Morone
Of Counsel Lexant Studio legale

